

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3165} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante
formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai
sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di
finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio
per il Corpo

Presentato il 27 settembre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 25 gennaio 1962, n. 26, recante norme sul servizio vestiario dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, all'articolo 2, prevede la possibilità di somministrare gratuitamente ai sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'esercito e dell'aeronautica nonché ai secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni della marina destinati a speciali servizi, in aggiunta a quelli del corredo ordinario, effetti di vestiario e di equipaggiamento personale nella misura e con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro della difesa.

Il terzo comma dello stesso articolo concede inoltre al Ministro della difesa la facoltà di determinare, con suo decreto, il tipo e la qualità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi ed enti quale dotazione a carico di inventario per uso dei militari destinati a particolari servizi.

Analoga previsione normativa non è contemplata nella legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della

Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo. Va rilevato che l'esecuzione reiterata di alcuni particolari servizi di istituto da parte dei militari del Corpo, quali i così detti servizi collettivi, comporta una precoce usura delle uniformi militari così che si appalesa opportuno attribuire al Ministro delle finanze le stesse facoltà concesse dalla citata legge n. 26 del 1962 al Ministro della difesa.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che, integrando opportunamente l'articolo 2 della richiamata legge n. 1135 del 1957, attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di determinare con decreto il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario, nonché la relativa durata, da somministrare ai comandi ed uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari della Guardia di finanza destinati a particolari servizi.

Al relativo onere finanziario si farà fronte con i normali stanziamenti del capitolo 3097 (vestiario ed equipaggiamento) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto ».

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 312 milioni per l'anno 1985 e in lire 104 milioni per gli anni successivi, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.